

STATUTO

ASSOCIAZIONE AMICI DI VIA DEI SABELLI – ETS

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione denominata:

“Associazione Amici di Via dei Sabelli – ETS”, di seguito denominata **“Associazione”**.

L'Associazione è un **Ente del Terzo Settore (ETS)** e utilizza l'acronimo **ETS** in ogni atto, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di **Fiumicino (Roma)** in viale Donato Bramante n. 47/F.

Il Consiglio Direttivo può all'occorrenza disporre il trasferimento della sede sociale in altro luogo all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti una modifica statutaria.

L'Associazione ha **durata illimitata**.

Art. 3 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

In particolare, le attività sono svolte a favore delle **persone con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie anche al fine di promuovere la loro inclusione sociale**.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di **assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali e gratuità delle stesse**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento dello scopo di cui all'art. 3, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e in particolare quelle di cui alle lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione promuove e realizza in particolare:

- programmi di **diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo**;
- percorsi **terapeutici, riabilitativi, ludico-motori e ricreativi individuali e di gruppo**;
- iniziative di **integrazione sociale, scolastica, sportiva e lavorativa**;
- progetti di **vita indipendente e autonomia personale**;
- attività di **informazione e di collaborazione con altri Enti pubblici, privati ed ETS** riguardante la **Legge 112/2016 ("Dopo di noi")**;
- attività di **informazione, formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica**;
- collaborazioni e convenzioni con **enti pubblici, università, istituti di ricerca, scuole e altri Enti del Terzo Settore**.

Art. 5 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare **attività diverse** ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono individuate dal **Consiglio Direttivo** nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può inoltre realizzare **attività di raccolta fondi** ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 6 – Soci

Il termine **socio/associato** indica la persona maggiore di età che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collabora attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi istituzionali e all'esercizio delle attività che ne rappresentano l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, tra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo da far pervenire brevi manu o via mail all'indirizzo presente sul sito web dell'Ente.

Sulla domanda di adesione decide il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

In caso di mancato espresso diniego del Consiglio Direttivo entro **15 giorni** dal ricevimento della richiesta di associazione, la stessa si intende accolta.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale rifiuto della domanda.

Contro il rifiuto è ammesso ricorso all'Assemblea nel termine di gg. 30 dalla comunicazione via racc. a/r o via pec dell'avvenuto rifiuto.

Acquisita la qualifica di socio, quest'ultimo è tenuto al versamento della quota associativa per l'anno in corso entro 30 gg dall'accoglimento della domanda e comunque entro il termine di **30 giorni** dallo svolgimento dell'Assemblea in cui viene approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.

Il numero dei soci è **illimitato**.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea;
- esercitare il diritto di voto;
- candidarsi alle cariche sociali.

I soci sono tenuti:

- al rispetto dello Statuto;
- al pagamento della quota associativa;
- alla collaborazione per il raggiungimento delle finalità associative.

La quota associativa è **annuale, non trasferibile, non restituibile e non rivalutabile**.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso volontario;
- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per **giusta causa**, quali:
 - comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
 - violazione dello Statuto o dei regolamenti interni;
 - comportamenti che arrecano danno morale o materiale all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti al socio interessato, il quale ha diritto di presentare le proprie osservazioni entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione via racc. a/r o via pec dell'esclusione.

Contro la decisione di esclusione è ammesso **ricorso all'Assemblea dei soci**, che decide in via definitiva.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Volontari

L'Associazione può avvalersi dell'attività di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità **in modo personale, spontaneo e gratuito**, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'attività del volontario **non può essere retribuita in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione:

- istituisce il **Registro dei volontari** che svolgono attività in modo non occasionale;
- assicura i volontari contro **infortuni, malattie connessi allo svolgimento dell'attività e responsabilità civile verso terzi**, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.

Le cariche sociali sono **elettive e gratuite**, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

Gli organi sociali operano nel rispetto dei principi di **democraticità, uguaglianza dei diritti dei soci e partecipazione associativa**.

Il **Consiglio Direttivo** (CD) è l'organo collegiale delle volontà espresse dall'assemblea;

- è responsabile della gestione ordinaria dell'Ente;
- propone all'assemblea le linee guida del programma di attività per l'anno sociale e ne dà attuazione;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari.

E' nominato dall'assemblea ed è composto da 3 a 9 membri, compreso il Presidente che ne fa parte di diritto.

I membri del CD rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il CD si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno; quando ne sia fatta istanza scritta dalla maggioranza dei consiglieri (in questo ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta); e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'ammontare della quota associativa.

Il CD è convocato dal Presidente anche via mail almeno 7 giorni prima della riunione.

Il CD si riunisce validamente in presenza e/o a distanza con la maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa la delega.

Il **Presidente** viene nominato dall'assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;

- ha la legale rappresentanza dell'Ente davanti ai terzi;

- è responsabile del buon andamento dell'attività istituzionale e cura gli interessi dell'Ente;
- ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- cura, prendendo e potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Ente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del CD, intrattenendo rapporti con altri enti, autorità e pubbliche amministrazioni;
- cura l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- rappresenta l'Ente in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso;
- collabora e sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno o qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Ente nelle diverse attività di volta in volta intraprese, può designare un componente del CD o un socio dell'Ente che interviene in sua sostituzione con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 11 - Assemblea

L'**Assemblea** è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina, ove previsto, l'Organo di Controllo;
- decide sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di esclusione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno **una volta l'anno** per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno **un decimo dei soci**.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata ai soci, anche tramite posta elettronica all'indirizzo fornito al momento dell'adesione, almeno **sette giorni prima** della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in **prima convocazione** con la presenza della metà più uno dei soci;
- in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono assunte a **maggioranza dei voti dei presenti**.

In sede di **assemblea straordinaria** occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua impossibilità, dall'associato più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Ogni socio ha diritto ad **un voto**. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione o a scrutinio segreto a seconda di ciò che decide il Presidente dell'assemblea.

E' ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza, con garanzia dell'identificazione del votante e sicurezza del voto.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea devono essere riportate nell'apposito verbale e sottoscritte dal segretario e dal Presidente.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci non intervenuti previa richiesta di copia del verbale da inoltrare al CD.

Art. 12 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati;
- contributi di organismi nazionali e internazionali;
- proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'ente e con la normativa vigente.

Le risorse economiche sono utilizzate **esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.**

Art. 13 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre di ogni anno.**

Il Consiglio Direttivo redige il **bilancio di esercizio** nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e di ogni altra normativa attuativa.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio approvato è depositato presso il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, ad altri **Enti del Terzo Settore**, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del **Codice Civile e del D.lgs. 117/2017.**

Fiumicino (Roma), 23 marzo 2026

Statuto approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea degli associati tenutasi il 23 marzo 2026 come da verbale assembleare in allegato.

Associazione Amici di Via dei Sabelli Ets
Via Bramante, 47/F
00054 Fiumicino (Roma)
Cod. 97795100581

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano	510 26/3/2026	REGISTRATO CON EURO 209.0	IL DIRIGENTE
--	------------------	---------------------------------	--------------